

Legge
di applicazione delle norme federali in materia
di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto ^[1]
 (del 9 novembre 1992)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 25 febbraio 1992 n. 3894 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

TITOLO I
Disposizioni generali

Oggetto

Art. 1 La presente legge disciplina:

- a) l'organizzazione degli Uffici di conciliazione in materia di locazione e di affitto (di seguito: Ufficio);
- b) la procedura di conciliazione davanti all'Ufficio;
- c) la procedura davanti all'Ufficio quale autorità decisionale;
- d) ogni altra e qualsiasi questione riguardante il contratto di locazione e di affitto.

Arbitrato

Art. 2 ¹Nei casi in cui le parti riconoscono l'Ufficio come tribunale arbitrale, questi è tenuto ad accettare il mandato.

²L'arbitrato è retto dalle norme del concordato sull'arbitrato del 27 marzo 1969, ritenuto che se la procedura non fosse stata stabilita per accordo fra le parti sono applicabili per analogia gli art. 26 e segg. della presente legge.

Procedura giudiziaria

Art. 3 La procedura davanti alle autorità giudiziarie è retta dagli articoli 404-415 del Codice di procedura civile (CPC) indipendentemente dal valore.

Competenza

Art. 4 ¹Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente all'esecuzione delle disposizioni concernenti l'attività e il funzionamento degli Uffici. ^[2]

²Il Dipartimento, in collaborazione con le associazioni di categoria, organizza l'istruzione e la formazione permanente delle persone che compongono l'Ufficio.

³Il Consiglio di Stato conferisce l'obbligatorietà generale ai contratti-quadro di locazione qualora il loro campo d'applicazione sia limitato al territorio del Cantone o a una parte dello stesso conformemente alle disposizioni federali vigenti in materia; contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. ^[3]

Uffici di conciliazione

Art. 5 ^[4] Sono istituiti i seguenti Uffici:

- a) Ufficio n. 1 con sede a Chiasso e con giurisdizione nei comuni di Chiasso, Balerna, Coldrerio e Morbio Inferiore e nel circolo di Caneggio;
- b) Ufficio n. 2 con sede a Mendrisio e con giurisdizione nei comuni di Mendrisio, Arogno, Brusino Arsizio, Castel San Pietro, Genestrerio, Melano e Rovio e nei Circoli di Stabio e di Riva San Vitale;
- c) Ufficio n. 3 con sede a Lugano e con giurisdizione nel circolo di Lugano ovest;
- d) Ufficio n. 4 con sede a Lugano e con giurisdizione nel circolo di Lugano est;
- e) Ufficio n. 5 con sede a Agno e con giurisdizione nei comuni di Bissone, Manno, Maroggia e Sorengo e nei circoli di Carona, della Magliasina, di Agno, di Sessa e di Breno;
- f) Ufficio n. 6 con sede a Massagno e con giurisdizione nei comuni di Massagno, Bedano, Bironico, Cadempino, Camignolo, Canobbio, Comano, Cureglia, Gravesano, Lamone, Mezzovico-Vira, Porza, Rivera, Savosa, Sigirino, Torricella-Taverne, Vezia e circoli di Sonvico e di Capriasca;
- g) Ufficio n. 7 con sede a Locarno e con giurisdizione nei comuni di Locarno, Brissago,

- Losone e Ronco s/Ascona e nei circoli di Onsernone e della Melezza;
- h) Ufficio n. 8 con sede a Minusio e con giurisdizione nei comuni di Muralto, Ascona e Orselina, nei circoli del Gambarogno, della Navegna e della Verzasca e nel distretto di Vallemaggia;
 - i) Ufficio n. 9 con sede a Bellinzona e con giurisdizione nel comune di Bellinzona;
 - l) Ufficio n. 10 con sede a Giubiasco e con giurisdizione nei comuni di Arbedo-Castione e Lumino e nei circoli del Ticino e di Giubiasco;
 - m) Ufficio n. 11 con sede a Biasca e con giurisdizione nei distretti di Riviera, Blenio e Leventina.

Ufficio

a) compiti

Art. 6 L'Ufficio deve:

- a) prestare consulenza in tutte le questioni concernenti il rapporto di locazione e di affitto;
- b) cercare, ove sia insorta una controversia fra locatore e conduttore, di indurli all'intesa;
- c) fungere da depositario delle pigioni ai sensi dell'art. 259g CO;
- d) decidere nei casi previsti dalla legge, in particolare dagli art. 259h e 259i, 271 e 271a, 272, 300 CO, nonché dall'art. 37 della presente legge;
- e) trasmettere le richieste del conduttore alla Pretura competente qualora sia pendente un procedimento di sfratto;
- f) fungere da tribunale arbitrale a domanda delle parti.

b) composizione

Art. 7 ¹L'Ufficio è composto di un presidente neutrale, un rappresentante dei locatori e un rappresentante dei conduttori. Almeno uno dei membri dell'Ufficio deve avere una formazione giuridica. Per ogni componente dell'Ufficio è designato un supplente.

²Non sono in particolare considerati neutrali i rappresentanti delle associazioni di categoria (CATEF e Associazione inquilini).

c) nomina

Art. 8 ¹Il presidente e i membri dell'Ufficio, nonché i loro supplenti, sono nominati dal Consiglio di Stato, tenuto conto, per i rappresentanti dei locatori e conduttori, delle proposte delle associazioni o organizzazioni che tutelano i rispettivi interessi.

².... [\[5\]](#)

³Il periodo di nomina è di quattro anni e scade il 30 giugno. La composizione di ogni Ufficio è pubblicata, con l'indicazione della sua giurisdizione, una volta all'anno sul Foglio ufficiale cantonale.

d) segreteria

Art. 9 ¹La segreteria dell'Ufficio viene affidata di regola a un funzionario del Comune di sede.

²I Comuni sede mettono a disposizione degli Uffici i locali e le attrezzature necessarie.

Esclusione e ricusazione

Art. 10 ¹La cognizione dei motivi di esclusione e di ricusazione del presidente e dei membri dell'Ufficio, nonché dei loro supplenti, spetta al pretore del luogo di situazione della cosa locata il quale decide definitivamente.

²L'esclusione e la ricusazione sono regolate, per analogia, dagli art. 26 e segg. CPC.

³Il supplente che sostituisce il componente dell'Ufficio nei casi di esclusione, ricusazione, malattia o altro grave impedimento deve portare a termine ogni procedura iniziata, anche se venisse a cadere il motivo di sostituzione del componente dell'Ufficio.

Trasmissione d'ufficio

Art. 11 ¹L'autorità incompetente trasmette d'ufficio senza indugio gli atti all'autorità competente e ne dà comunicazione scritta all'istante.

²I termini fissati dalla legge sono reputati rispettati se lo furono con l'inoltro all'autorità incompetente.

Comparizione all'udienza e patrocinio

Art. 12 ¹Le parti possono essere tenute a comparire personalmente all'udienza.

²È ammesso il patrocinio di:

- a) avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e loro praticanti;
- b) rappresentanti o impiegati di associazioni professionali o di categoria;
- c) fiduciari con l'autorizzazione cantonale;

- d) amministratori di immobili oggetto della lite;
- e) persone che detengono una rappresentanza legale.

Gratuità della procedura

Art. 13 ¹La procedura di conciliazione è gratuita e non possono essere previste indennità alle parti.

²In caso di manifesta temerarietà possono essere addossate in tutto od in parte le spese procedurali, e fatto obbligo di versare un'indennità alla controparte.

Spese di funzionamento

Art. 14 ¹Le spese per il funzionamento degli Uffici sono a carico del Cantone.

²Il Consiglio di Stato fissa le retribuzioni e le indennità per i presidenti, i membri, i segretari, i supplenti degli Uffici e i periti comunali degli immobili.

³L'Ufficio trasmette al Dipartimento i conteggi relativi alle spese di funzionamento ogni anno entro la fine del mese di giugno.

Informazione agli Uffici

Art. 15 Il Dipartimento informa tempestivamente gli Uffici sull'evoluzione del diritto federale e cantonale applicabile in materia.

Moduli ufficiali

Art. 16 ¹Il modulo ufficiale per la notificazione di aumenti di pigione e di altre modifiche unilaterali, così come il modulo per la notificazione della disdetta, sono obbligatori; essi sono allestiti dal Dipartimento.

²Il modulo deve contenere:

- a) In tutti i casi:
 - 1. l'indicazione esatta delle parti e del loro domicilio;
 - 2. l'indicazione delle condizioni legali di contestazione;
 - 3. la lista degli Uffici e l'indicazione della loro competenza territoriale;
 - 4. la data e la firma del locatore o del suo rappresentante.
- b) Per gli aumenti di pigione:
 - 1. l'ammontare attuale della pigione e l'onere attuale del conduttore per le spese accessorie;
 - 2. l'ammontare della nuova pigione e il nuovo onere del conduttore per le spese accessorie;
 - 3. la data dell'entrata in vigore dell'aumento;
 - 4. i motivi precisi dell'aumento.
- c) Per la notifica della disdetta:
 - 1. l'indicazione della notifica della disdetta;
 - 2. la data per la quale la disdetta ha effetto;
 - 3. la possibilità per il conduttore di chiederne per iscritto la motivazione.
- d) Per le altre modifiche unilaterali di contratto:
 - 1. la designazione di tale pretesa;
 - 2. la data dell'entrata in vigore della modifica;
 - 3. i motivi precisi della pretesa.

³In caso di penuria di abitazioni, il Consiglio di Stato può dichiarare obbligatorio, in tutto o parte del territorio cantonale, l'uso del modulo ufficiale per la conclusione di un nuovo contratto di locazione.

⁴In caso di pigione scalare (art. 269c CO) è sufficiente per la notificazione dell'aumento di pigione la presentazione della copia della pattuizione di pigione.

⁵I moduli sono a disposizione presso le Cancellerie comunali.

⁶Possono essere tuttavia autorizzati dal Dipartimento moduli da utilizzare con elaboratori elettronici.

Autorità di vigilanza e rendiconto

Art. 17 ¹Gli Uffici sono sottoposti alla vigilanza del Dipartimento al quale le parti possono rivolgersi in caso di denegata giustizia.

²Gli Uffici trasmettono al Dipartimento un rapporto semestrale di gestione che indica il numero delle cause sottoposte all'autorità, i motivi di contestazione e l'esito delle medesime, affinché possa adempiere all'obbligo di relazione di cui all'art. 23 cpv. 2 dell'Ordinanza federale concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (OLAL).

Consulenza

Art. 18 I compiti di consulenza possono essere delegati da ciascun Ufficio, in via generale o di volta in volta, al presidente, al membro rappresentante di categoria o al segretario.

TITOLO III

Procedura di conciliazione davanti all'ufficio

Principio generale

Art. 19 Tutte le controversie in materia di locazione di locali d'abitazione e commerciali e di affitto, ad eccezione della procedura di sfratto, devono essere preventivamente e obbligatoriamente sottoposte al tentativo di conciliazione dell'Ufficio.

Forma e contenuto della domanda ^[6]

Art. 20 ¹La domanda di conciliazione va inoltrata in forma scritta all'Ufficio competente. ^[7]

²La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle parti e del loro domicilio;
- b) l'oggetto e i motivi della domanda succintamente enunciati;
- c) tutti i documenti (contratto di locazione, moduli ufficiali, ecc.) che interessano l'oggetto della domanda;
- d) la data e la firma della parte o del suo patrocinatore.

Citazione

Art. 21 ¹Il presidente dell'Ufficio cita le parti all'udienza per la discussione che deve tenersi al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

²Alla citazione deve essere allegata copia della domanda; l'Ufficio può invitare la parte istante a precisare, rettificare, semplificare o completare le sue allegazioni, e può richiedere alla parte convenuta delle precisazioni prima dell'udienza.

³La parte convenuta, tra il momento della citazione e l'udienza, ha la possibilità di presentare una succinta risposta scritta.

⁴La citazione deve contenere le conseguenze della mancata comparizione ai sensi dell'art. 22.

⁵Per il rinvio fa stato l'art. 136 CPC per analogia.

Mancata comparizione

Art. 22 ¹L'assenza ingiustificata di una o di entrambe le parti comporta la presunzione di mancanza d'intesa. ^[8]

²È riservata la restituzione in intero (art. 137 e segg. CPC per analogia) che l'Ufficio decide in via definitiva.

Proposta conciliativa

Art. 23 ¹Sentite le parti ed esaminati gli atti, l'Ufficio, ove una transazione diretta non sia possibile, formula una proposta conciliativa.

²Le parti, di regola, si pronunciano sulla proposta conciliativa seduta stante.

³L'Ufficio può concedere alle parti, se esistono serie possibilità di conciliazione, un termine di 10 giorni per esprimersi sulla proposta conciliativa, e può indire un'ulteriore udienza a questo scopo.

Verbale

Art. 24 ¹Qualsiasi sia l'esito della procedura di conciliazione l'Ufficio redige un verbale con le indicazioni seguenti:

- a) la composizione dell'Ufficio;
- b) il nome delle parti;
- c) le conclusioni delle parti;
- d) la conciliazione o la mancata intesa;
- e) la possibilità di far ricorso entro 30 giorni al giudice in caso di mancata intesa.

²Le affermazioni delle parti sono verbalizzate in forma riassuntiva.

³Copia del verbale viene consegnata alle parti.

Esecutività

Art. 25 ¹La conciliazione pone fine alla lite e ha forza di cosa giudicata.

²In caso di mancata intesa, la parte che persiste nella propria pretesa deve far capo al giudice entro 30 giorni.

TITOLO IV

Procedura davanti all'ufficio quale autorità decisionale

Forma e contenuto dell'istanza ^[9]

Art. 26 ^[10] L'istanza riguardante le controversie di cui all'art. 6 lett. d) va presentata all'Ufficio competente mediante allegato che deve contenere:

- a) l'indicazione delle parti e del loro domicilio;
- b) l'oggetto e i motivi dell'istanza succintamente enunciati;
- c) tutti i documenti (contratto di locazione, moduli ufficiali, ecc.) che interessano l'oggetto dell'istanza;
- d) la data e la firma della parte o del suo patrocinatore.

Effetto sospensivo

Art. 27 La contestazione della disdetta e la richiesta di protrazione del rapporto di locazione e del rapporto di affitto sospendono gli effetti della disdetta.

Citazione

Art. 28 ¹Il presidente dell'Ufficio cita senza dilazione le parti all'udienza per la discussione, che deve tenersi al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza; la citazione deve contenere le conseguenze della mancata comparizione ai sensi dell'art. 29. ^[11]

²Alla citazione deve essere allegata copia dell'istanza.

³L'Ufficio può invitare la parte istante a precisare, rettificare, semplificare o completare le sue allegazioni, e può richiedere alla parte convenuta delle precisazioni prima dell'udienza.

⁴La parte convenuta, tra il momento della citazione e l'udienza, ha la possibilità di presentare una succinta risposta scritta.

Mancata comparizione

Art. 29 ^[12] Se una o entrambe le parti non compaiono all'udienza senza giustificazione, l'Ufficio procede nella lite, giudicando in base all'istanza e alle prove addotte.

Udienza

Art. 30 ¹L'Ufficio propone preliminarmente alle parti il raggiungimento di un'intesa.

²Qualora una conciliazione non sia possibile l'Ufficio assume le prove immediatamente o a un'udienza da tenersi entro 10 giorni.

³Terminata l'assunzione delle prove l'Ufficio procede di regola seduta stante alla discussione finale.

Mezzi di prova

Art. 31 ¹Di regola, quali mezzi di prova sono ammessi unicamente i documenti e il sopralluogo.

²L'audizione testimoniale è ammessa soltanto se può essere assunta entro breve termine senza procrastinare la decisione della lite.

³Le parti sono tenute a presentare all'Ufficio tutti i documenti necessari alla valutazione del caso.

Verbale

Art. 32 ¹Il presidente dell'Ufficio verbalizza in forma riassuntiva le risultanze delle udienze e dell'attività istruttoria, così come le conclusioni delle parti.

²Copia dei verbali viene consegnata alle parti.

Decisione

Art. 33 ¹L'Ufficio decide sulla scorta delle prove assunte.

²La decisione dell'Ufficio è pronunciata a semplice maggioranza di voti ed è intimata alle parti al più tardi entro 20 giorni dall'udienza di discussione finale.

³Essa deve contenere le indicazioni seguenti:

- a) la composizione dell'Ufficio;
- b) il nome ed il domicilio delle parti;
- c) l'elenco dei mezzi di prova esperiti;
- d) le conclusioni delle parti;
- e) l'esposizione succinta dei motivi di fatto e di diritto;
- f) i dispositivi;
- g) la firma del presidente e del segretario;
- h) le modalità di far ricorso al giudice.

⁴La mancanza del presupposto di cui alla let. h) comporta la nullità della decisione. La

manca di uno o più degli altri presupposti comporta l'annullabilità della decisione.

Esecutività

Art. 34 Se la parte soccombente non fa ricorso al giudice entro 30 giorni dall'intimazione la decisione acquista forza di cosa giudicata.

TITOLO V **Deposito di garanzia**

Deposito obbligatorio delle garanzie

Art. 35 ¹Il locatore che riceve, a seguito del contratto di locazione, denaro contante a titolo di garanzia, deve depositarlo entro 10 giorni su un libretto di risparmio o di deposito intestato al conduttore presso una banca avente sede o agenzia nel Canton Ticino. Sono ammesse garanzie sostitutive.

²Il libretto di risparmio o di deposito rimane presso una di queste banche, quale deposito di garanzia intestato al conduttore. La banca può devolvere la garanzia soltanto con il consenso di entrambe le parti o a seguito di decisione giudiziale.

³Il locatore che nelle medesime condizioni riceve un libretto di risparmio o di deposito o altro valore, deve collocarlo entro 10 giorni presso la banca quale deposito di garanzia intestato al conduttore.

⁴Il locatore che aliena l'ente locato per il quale è stata prestata garanzia è tenuto a trasferire all'acquirente (nuovo locatore) la disponibilità del deposito di garanzia presso la banca.

⁵La garanzia non può superare l'equivalente di tre pigioni mensili.

Ricevuta

Art. 36 ¹Il depositario allestisce una ricevuta in due copie sulla quale menziona il motivo del deposito, consegnandone un esemplare al locatore e uno al conduttore.

²In caso di alienazione (art. 35 cpv. 4), il depositario, su richiesta del nuovo locatore, modifica la ricevuta comunicandolo alle parti.

Ritiro e interessi

Art. 37 ¹Il ritiro totale o parziale delle somme dei valori depositati in garanzia può essere effettuato soltanto nei modi previsti all'art. 257e cpv. 3 CO.

²Per il ritiro degli interessi maturati sul libretto di risparmio o di deposito o sugli altri valori depositati basta la sola firma del conduttore.

³In caso di contestazione tra il conduttore e il locatore o la banca depositaria, l'Ufficio prende una decisione con la procedura di cui agli art. 26 e segg. della presente legge.

Sublocazione

Art. 38 Le disposizioni del presente titolo sono applicabili anche alle garanzie fornite dai sublocatori e dai subaffittuari.

Divieto di deroghe

Art. 39 Le disposizioni del presente titolo non possono essere escluse o modificate in via contrattuale a sfavore del conduttore.

Disposizioni penali

Art. 40 ¹Chiunque contravviene alle disposizioni del presente titolo è punito con la multa fino a fr. 2'000.-

²Se il contravventore ha agito nell'ambito della sua professione di fiduciario o di amministratore, o ha agito per fine di lucro l'Autorità giudiziaria non è vincolata da questo massimo di pena.

³L'applicazione delle sanzioni penali compete alle Autorità giudiziarie.

⁴Quando un'infrazione viene commessa nella gestione di una persona giuridica, di una società di persone senza personalità giuridica, oppure di una ditta individuale, le sanzioni sono applicabili alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire in suo nome.

⁵La persona giuridica, la società o il proprietario della ditta individuale sono solidalmente responsabili del pagamento della multa e delle spese.

TITOLO VI **Perito degli immobili**

Perito comunale degli immobili locativi ^[13]

Art. 41 ^[14] ¹Ogni Comune designa un perito degli immobili e un supplente per prestare

consulenza e effettuare constatazioni nell'ambito dei rapporti locativi; il Consiglio di Stato può autorizzare i Comuni a designare più periti e più supplenti; il supplente sostituisce il perito nei casi di esclusione, ricusazione, assenza o altro impedimento; in caso di necessità o urgenza essi possono intervenire anche fuori del comprensorio di nomina.

2) Quando il perito non può essere sostituito dal supplente, il Municipio può incaricare un perito straordinario.

3) Più Comuni possono designare il medesimo perito degli immobili e il medesimo supplente.

4) Prima di assumere la carica, il perito e il supplente rilasciano la dichiarazione di fedeltà alla Costituzione e alle leggi firmando l'attestato consegnato loro dal Municipio.

5) L'incarico scade sei mesi dopo le elezioni comunali; la riconferma è presunta se entro quattro mesi dalle elezioni il Municipio non comunica la mancata conferma. Fatto salvo un diverso termine stabilito nel regolamento comunale, il perito e il supplente possono recedere dall'incarico con un preavviso scritto di almeno tre mesi.

6) Il perito e il supplente devono essere indipendenti dal Municipio e dall'amministrazione comunale del comprensorio di nomina. [\[15\]](#)

7) Il perito e il supplente devono possedere sufficienti conoscenze tecniche e pratiche nel settore edile ed immobiliare; non è necessaria una formazione specifica.

8) Il Dipartimento cura l'aggiornamento periodico dei periti e pubblica ogni anno nel Foglio ufficiale la lista dei periti.

Procedura

Art. 41a [\[16\]](#) 1) Il perito interviene su richiesta di locatori, di conduttori e degli Uffici di conciliazione.

2) Il codice di procedura civile si applica per analogia e il perito è vincolato dal segreto d'ufficio; nei casi di esclusione e ricusazione si applica per analogia l'articolo 10 della presente legge.

3) I costi del perito sono assunti dalla parte che ne richiede l'intervento; lo Stato assume i costi degli interventi ordinati dagli Uffici di conciliazione.

4) Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento il campo di attività e le modalità di intervento e fissa la remunerazione e la tariffa applicabili ai periti.

TITOLO VII

Disposizioni finali, abrogative e di modifica

Norma transitoria

Art. 42 La presente legge si applica dal momento della sua entrata in vigore a tutte le procedure pendenti davanti agli Uffici.

Disposizione abrogativa

Art. 43 È abrogata la legge 27 giugno 1973 riguardante il deposito di garanzie in materia di contratti di locazione.

Modifica

a) LOG

Art. 44 La legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1 [\[17\]](#)

Art. 45 La legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile 1911 è modificata come segue:

Art. 10 bis [\[18\]](#)

Art. 46 La legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 è modificata come segue:

Art. 19 bis [\[19\]](#)

Art. 47 Il Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 è modificato come segue:

Art. 64 bis lett. b) [\[20\]](#)

Art. 404; 405; 406; 407; 408; 409; 410; 411; 412; 413; 414; 415; 507 cpv.

[\[21\]](#)

4

Pubblicazione e entrata in vigore

Art. 48 1) Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

2) Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore. [\[22\]](#)

Pubblicata nel BU **1993**, 25.

-
- [1] Titolo modificato dalla L 22.2.2005; in vigore dal 1.7.2005 - BU 2005, 166.
- [2] Cpv. modificato dalla L 22.2.2005; in vigore dal 1.7.2005 - BU 2005, 166.
- [3] Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 25; precedente modifica: BU 1998, 84.
- [4] Art. modificato dalla L 21.3.2005; in vigore dal 1.7.2005 - BU 2005, 158; precedente modifica: BU 2004, 169.
- [5] Cpv. abrogato dalla L 21.3.2005; in vigore dal 1.7.2005 - BU 2005, 158; precedente modifica: BU 2003, 399.
- [6] Nota marginale modificata dalla L 28.1.2002; in vigore dal 29.3.2002 - BU 2002, 80.
- [7] Cpv. modificato dalla L 28.1.2002; in vigore dal 29.3.2002 - BU 2002, 80.
- [8] Cpv. modificato dalla L 8.6.1998; in vigore dal 7.8.1998 - BU 1998, 257.
- [9] Nota marginale modificata dalla L 28.1.2002; in vigore dal 29.3.2002 - BU 2002, 80.
- [10] Art. modificato dalla L 28.1.2002; in vigore dal 29.3.2002 - BU 2002, 80.
- [11] Cpv. modificato dalla L 8.6.1998; in vigore dal 7.8.1998 - BU 1998, 257.
- [12] Art. modificato dalla L 8.6.1998; in vigore dal 7.8.1998 - BU 1998, 257.
- [13] Nota marginale modificata dalla L 22.2.2005; in vigore dal 1.7.2005 - BU 2005, 166.
- [14] Art. modificato dalla L 22.2.2005; in vigore dal 1.7.2005 - BU 2005, 166.
- [15] Cpv. modificato dalla L 1.12.2009; in vigore dal 1.2.2010 - BU 2010, 29.
- [16] Art. introdotto dalla L 22.2.2005; in vigore dal 1.7.2005 - BU 2005, 166.
- [17] Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.
- [18] Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.
- [19] Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.
- [20] Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.
- [21] Le modifiche qui apprese sono inserite nella L menzionata.
- [22] Entrata in vigore: 1° luglio 1993 - BU 1993, 25.